



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZI SOCIALI

N.9 Data 06-02-2025	OGGETTO: Educativa familiare domiciliare a favore della minore K.H.: affidamento alla Nuova Assistenza Soc. Cooperativa Onlus di Novara (NO). Periodo febbraio/giugno 2025 - Impegno di spesa. Codice C.I.G.: B5849697B5.
--	--

L'anno duemilaventicinque il giorno sei del mese di febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO del decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano n. 10001134/2022 R.Gen./E del 22.11.2023, protocollo comunale n. 1712/2024, nel quale si richiede al Comune affidatario di avviare un intervento educativo domiciliare a favore di K.H. presso la famiglia affidataria, con funzione di supporto alla minore ed alla famiglia affidataria;

PRESO ATTO della relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, prot. n. 815 del 05.02.2025, la quale constata che essendo la famiglia affidataria residente fuori regione, nel Comune di Novara, risulta impossibile per il Piano di Zona di Vigevano garantire il servizio educativo richiesto e pertanto chiede a questa Amministrazione di attivarsi per individuare un operatore esterno qualificato al quale affidare il servizio educativo in questione, secondo modalità operative del Piano di Zona di Vigevano che prevede un monte ore di quattro ore a settimana;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 05.02.2025 con la quale è stato dato mandato al Responsabile di Servizio competente di individuare il soggetto a cui affidare il servizio ed il relativo impegno di spesa a carico del Comune di Parona, secondo modalità operative del Piano di Zona di Vigevano che prevede un monte ore di quattro ore a settimana, per il periodo dal 10.02.2025 al termine dell'anno scolastico secondo calendario scolastico di Novara;

RITENUTO, trattandosi di adempimento normativo obbligatorio così come determinato dal Tribunale per i Minorenni di Milano e non avendo questo Comune in forze personale adeguato allo svolgimento di detto servizio educativo, di avvalersi di operatore esterno qualificato;

DATO ATTO pertanto che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio in premessa illustrato, mediante acquisizione dello stesso in esterno;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO altresì, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: avviare un intervento educativo domiciliare a favore di K.H. presso la famiglia affidataria, con funzione di supporto alla minore ed alla famiglia affidataria, come determinato dal Tribunale per i Minorenni di Milano, per il periodo dal 10.02.2025 al termine dell'anno scolastico secondo calendario scolastico di Novara;
- Importo del contratto: € 1.564,00.= oltre IVA 5%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza

secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - ◆ a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - ◆ b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e

causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012);

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

CONSTATATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

CONSIDERATO inoltre che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito ufficialmente efficacia la Parte II, Libro I, del nuovo Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e sono diventate operative le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 relativa all'avvio del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici dal 01/01/2024;

RICHIAMATO il comunicato ANAC del 10 gennaio 2024 riportante le indicazioni di carattere transitorio sull'utilizzo delle piattaforme certificate per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro (c.d. microaffidamenti) fino al 30 settembre 2024;

RICHIAMATO il comunicato del 28 giugno 2024 con cui l'ANAC, d'intesa con il Ministero Infrastrutture e Trasporti, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2024 di alcuni adempimenti indicati nella Delibera n. 582/12/2023 e nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024;

RICHIAMATO il comunicato del Presidente/ANAC del 18/12/2024 che prevede, fino al 30/06/2025, la possibilità per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, di acquisire il CIG utilizzando oltre, alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione della Piattaforma Contratti Pubblici (CPC) dell'Autorità;

DATO ATTO pertanto che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, (c.d. microaffidamenti), assoggettati anch'essi agli obblighi di digitalizzazione, si applicano le indicazioni contenute nel suddetto comunicato che prevede, fino al 30/06/2025, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti pubblici (PCP) dell'Autorità;

CONSIDERATO che anche per affidamenti diretti sotto i 5.000, la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, attraverso la compilazione dell'apposita scheda (AD5), al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza;

VALUTATE le finalità della prestazione, l'entità della spesa stimata e la necessità di dare esecuzione al suddetto servizio al fine di ottemperare al decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano;

VISTO che la Nuova Assistenza Soc. Cooperativa Onlus, con sede in Via Baveno, 4 - 28100 Novara (NO) – P.IVA 01684780032, C.F.: 06902520011, propone il servizio di educativa domiciliare a favore della minore K.H. per il periodo dal 10.02.2025 al termine dell'anno scolastico secondo calendario scolastico di Novara, al prezzo complessivo di Euro 1.564,00.= oltre IVA 5%;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO che effettuata la verifica on-line del DURC della società Nuova Assistenza Soc. Cooperativa Onlus è risultato che l'impresa risulta in regola con i versamenti INPS ed INAIL, scadenza 27.05.2025;

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'AVCP –Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ora ANAC “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136”, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, con delibera n. 371 del 27 luglio 2022 e da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023;

DATO ATTO che, ai sensi della succitata normativa, è stato acquisito per il presente servizio mediante la Piattaforma Contratti Pubblici il codice CIG: B5849697B5 rilasciato da ANAC;

RITENUTO di impegnare detta spesa di € 1.642,20.= all'unità di bilancio – codifica D.Lgs. n. 118/2011: 12.04-1.04.02.02.999/5200 del Bilancio per il triennio 2025/2027, competenza esercizio 2025;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1 comma 41 legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

ATTESO che la sottoscritta Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 34 del 19.04.2023 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTI gli artt. 171, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il bilancio per il triennio 2025/2027 – competenza esercizio 2025;

VISTI il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

D E T E R M I N A

1. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento del servizio di educativa domiciliare a favore della minore K.H. per il periodo dal 10.02.2025 al termine dell'anno scolastico secondo calendario scolastico di Novara a favore della Nuova Assistenza Soc. Cooperativa Onlus, con sede in Via Baveno, 4 - 28100 Novara (NO) – P.IVA 01684780032, C.F.: 06902520011, per l'importo complessivo di € 1.642,20.= Iva compresa - CIG: B5849697B5, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. **DI ATTESTARE** che la spesa complessiva di € 1.642,20.= Iva compresa trova imputazione all'unità di bilancio codifica D.Lgs. n. 118/2011, n. 12.04-1.04.02.02.999/5200 del bilancio per il triennio 2025/2027, competenza 2025;
3. **DI STABILIRE** che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e dall'art. 17, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono:
 - *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto*: avviare un intervento educativo domiciliare a favore di K.H. presso la famiglia affidataria, con funzione di supporto alla minore ed alla famiglia affidataria, come determinato dal Tribunale per i Minorenni di Milano, per il periodo dal 10.02.2025 al termine dell'anno scolastico secondo calendario scolastico di Novara;
 - *Importo del contratto*: € 1.564,00.= oltre IVA 5%;
 - *Forma del contratto*: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - *Modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - *Clausole ritenute essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

4. **DI LIQUIDARE** alla Nuova Assistenza Soc. Cooperativa Onlus, con sede in Via Baveno, 4 - 28100 Novara (NO) – P.IVA 01684780032, C.F.: 06902520011 gli importi dovuti nel limite dell'impegno come sopra assunto a presentazione di regolari fatture elettroniche, previo riscontro, per quantità e qualità delle prestazioni effettuate, vistata per regolarità da parte del Responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. **DI DARE ATTO** che i pagamenti relativi al servizio/fornitura verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
7. **DI DARE ATTO** che l'IVA sarà trattenuta e versata a cura del committente direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
9. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
10. **DI DARE ATTO** che:
 - per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B5849697B5 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmiii;
 - non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
 - di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dai beneficiari del presente atto;
11. **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. ove applicabile.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 06-02-2025

**Il Responsabile del Servizio
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 06-02-2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 06-02-2025

**Il ViceSegretario Comunale
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**